CAMERA DEI DEPUTATI N. 2068

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SACCONI, LABRIOLA, FORTE FRANCESCO, FIANDROTTI, RAFFAELLI MARIO, FORTUNA, ANDÒ, CASALINUOVO, FERRARI MARTE

Presentata il 24 ottobre 1980

Norme per la tutela delle minoranze linguistiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema delle minoranze linguistiche in Italia si è imposto all'attenzione del Parlamento già nell'immediato dopoguerra per quel che riguarda alcune popolazioni delle zone di confine, alle quali si è assicurata una tutela legislativa.

Non si può comunque ritenere che in tal modo si sia esaurito il problema di tutte le minoranze, tenuto conto che per numerosi insediamenti di popolazioni alloglotte presenti in altre regioni non si è provveduto finora in alcun modo a fornire strumenti legislativi che ne salvaguardino l'identità culturale e linguistica.

Non è che siano mancate in passato iniziative in tal senso, provenienti da varie parti politiche: anzi, alcune di tali iniziative rimontano anche a date ormai lontane. Ad esempio, il disegno di legge n. 2462 per la tutela della minoranza albanese fu presentato al Senato della Repubblica fin dal 18 febbraio 1958. Pure, non sono finora seguite misure concrete che affrontino il problema nella sua globalità, senza spezzettarlo in interventi limitati ad un singolo gruppo etnico.

Appare pertanto necessario provvedere con urgenza, per evitare la perdita della identità culturale dei gruppi linguistici minoritari, tenuto anche conto che il problema si è ormai proposto su scala europea.

Sarà opportuno ricordare in tal senso la raccomandazione n. 814 fatta nel 1977 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, relativa allo studio delle lingue europee viventi, che al punto 9, a, iii, riconosce « l'utilità culturale di preservare le minoranze linguistiche in Europa ».

Inoltre, in quest'anno 1980 un'indagine conoscitiva sulle minoranze è stata disposta dal Parlamento Europeo al quale è stata pure presentata dal deputato Gaetano Arfè una proposta per la definizione di una « Charta » dei diritti delle minoranze.

Da tali considerazioni deriva appunto la presente proposta di una legge-quadro, che non affronti il problema solo come un capitolo del contenzioso con altri Stati, ma consideri l'esistenza di cittadini italiani che hanno diverse tradizioni linguistiche come un arricchimento del nostro patrimonio storico ed una significativa affermazione di un pluralismo culturale, necessaria premessa di quello politico.

In tale ottica potranno evitarsi i limiti di una visione folkloristica di maniera, che mortificherebbe le tradizioni di queste popolazioni, riducendole ad oggetto di mera curiosità.

Né, d'altra parte, ci si potrà accusare di fomentare irredentismi attraverso norme di tutela che non vogliono certo trasformare cittadini italiani in cittadini di altri Stati, ma solo assicurare la conservazione di usi, costumi, peculiarità culturali che altrimenti rischierebbero di andare dispersi.

A tal riguardo ci sembra possa riuscire illuminante precisare quali siano esattamente le lingue da tutelare, dato che in alcuni casi esistono notevoli differenze tra i linguaggi propri delle nostre minoranze e quelli dei Paesi d'origine, a causa del diverso contesto storico in cui si sono evoluti.

Riteniamo che vadano conservate le lingue effettivamente parlate dai nostri gruppi alloglotti; e non che vada diffuso l'apprendimento di lingue straniere, a volte solo sommariamente assimilabili all'uso linguistico corrente delle minoranze presenti sul nostro territorio, che verrebbero a perdere la propria autenticità, se la loro lingua venisse con arbitrio antistorico ricondotta a modelli lontani ed ormai estranei.

Vi è poi ancora da osservare che una legge-quadro sarà certo un incentivo perché vengano assunte legalmente altre iniziative legislative da parte dei Consigli regionali. (Già si possono contare esempi significativi come le proposte presentate al Consiglio regionale della Basilicata ed a quello della Calabria per la salvaguardia delle minoranze albanesi).

Ed una legge-quadro sarà particolarmente utile per i gruppi numericamente meno consistenti, che incontrerebbero maggiori difficoltà per ottenere un riconoscimento dei propri diritti.

Alla luce di tali considerazioni abbiamo ritenuto che i sardi costituiscano un caso a parte, dato che sul piano locale non costituiscono certo una minoranza, ma sono anzi la stragrande maggioranza della popolazione dell'Isola.

Sul piano culturale il loro caso è riconducibile a quello delle altre popolazioni alloglotte; ma sul piano politico esistono certo profonde differenze fra la realtà sarda e quella dei piccoli nuclei sparsi, bisognosi di una tutela che venga loro assicurata dal centro.

Inoltre, la Sardegna è una regione a statuto speciale, e quindi dotata di più ampi poteri, per cui dovrebbe apparire preferibile ai Sardi stessi che il loro problema venga affrontato localmente.

Pertanto, i Sardi non sono stati compresi fra i gruppi da tutelare, citati allo articolo 2 del presente progetto di legge.

Né si è citato il caso degli zingari, in quanto si tratta di popolazioni per lo più nomadi e la cui tradizione culturale non è scritta, ma orale. Sembra quindi che per essi si impongano soluzioni diverse da quelle qui prospettate.

Rinviare ad altra sede legislativa il problema dei sardi e quello degli zingari non dovrà comunque apparire frutto di scarso interesse o misconoscimento dei diritti di queste minoranze.

Si è solo voluto assicurare l'omogeneità delle proposte, corrispondente ad una omogeneità dei problemi, riscontrabile pur nella complessa articolazione storica delle varie minoranze.

E si è voluto pure che le nostre proposte fossero realistiche e, in quanto tali, realizzabili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Lo Stato e le Amministrazioni locali tutelano la permanenza dei cittadini di lingua non italiana nei luoghi storici dei loro insediamenti anche ponendo freno al loro esodo.

ART. 2.

Ai fini e per gli effetti della presente legge sono considerate di lingua non italiana le comunità d'origine tedesca, francese, catalana, slovena, croata, albanese, greca, occitano-provenzale, ladina, ladina-friulana nelle rispettive zone di insediamento tradizionale.

ART. 3.

I cittadini italiani che appartengono alle predette comunità hanno facoltà di adoperare, qualora ne facciano richiesta, la propria lingua d'origine anche nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione, operanti nei territori di cui al precedente articolo 2.

ART. 4.

Alle comunità di lingua non italiana sono, come minimo, assicurate le seguenti misure di tutela:

a) nelle scuole d'infanzia la presenza di personale scolastico della tradizione linguistica diversa da quella italiana esistente nelle diverse località in numero sufficiente;

b) nelle scuole dell'obbligo l'insegnamento della lingua d'origine;

c) nella scuola secondaria superiore l'insegnamento della lingua e letteratura

d'origine, della storia e delle tradizioni popolari proprie dei rispettivi insediamenti.

Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) l'insegnamento è impartito su richiesta degli alunni interessati.

ART. 5.

L'istituto centrale di statistica provvede, in occasione dei periodici rilevamenti della popolazione, anche al censimento delle minoranze linguistiche quale ne sia la consistenza numerica.

ART. 6.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, curano che siano bilingue la toponomastica e la segnaletica stradale nelle zone di tradizionali residenze di popolazioni di lingua diversa dall'italiano.

I comuni le cui denominazioni siano state adattate alla lingua italiana possono con deliberazione del consiglio comunale, ristabilire le rispettive denominazioni di origine. Analogo provvedimento può essere adottato per le località nei rispettivi territori che si trovino nelle medesime condizioni.

Tali delibere non sono sottoposte al controllo dei competenti organi regionali e sono immediatamente esecutive.

ART. 7.

I cittadini di lingua diversa da quella italiana cui sia stato attribuito un nome italiano possono modificarlo nella forma corrispondente a quella del proprio ceppo linguistico d'origine.

Analogo provvedimento può essere richiesto per i cognomi che siano stati italianizzati dopo il 1918.

Su tale richiesta decide il tribunale in camera di Consiglio udito il pubblico ministero. Tutti gli atti del relativo provvedimento sono esenti dalla tassa di bollo e da qualsiasi altra spesa o imposta.

ART. 8.

Le amministrazioni comunali promuovono tutte le attività che assicurano la conservazione del patrimonio storico ed artistico proprio delle popolazioni di tradizioni linguistiche diverse da quella italiana, anche attraverso le associazioni che perseguono istituzionalmente tali fini.

ART. 9.

La RAI-TV, nell'ambito delle trasmissioni regionali curate dalla terza rete, provvede a riservare almeno il 10 per cento delle ore di trasmissione a programmi che valorizzino e informino sulla storia e sulla cultura delle predette minoranze linguistiche.

È inoltre riservato nei programmi dell'accesso a diffusione nazionale previsti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il 15 per cento delle ore di trasmissione alle associazioni di cui al precedente articolo 8.

ART. 10

Per le finalità della presente legge è trasferita a favore dei comuni singoli o associati la somma di lire 2 miliardi che sarà distribuita in relazione alla consistenza numerica esistente in tali comuni delle diverse comunità etniche, rilevate nella prima fase di attuazione della presente legge dalle regioni.